



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



agenzia regionale per il lavoro

Regolamento interno delle spese in economia

(allegato alla Determinazione n. 174/ARL del 08.04.2009)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



agenzia regionale per il lavoro

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

- 1.1** Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, disciplina le modalità, le procedure ed i limiti per l'acquisto in economia di lavori, beni e servizi da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro, di seguito denominata "Agenzia".
- 1.2** Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto, in termini temporali contenuti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa..

Articolo 2

Modalità di esecuzione in economia

- 2.1** Le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate:
- a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
- 2.2** Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Agenzia, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
- 2.3** Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi esterni all'Agenzia.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 3.1** Il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'affidamento di lavori è consentito nelle ipotesi tassativamente indicate al successivo art. 5 e per importi singolarmente non superiori a € 200.000,00 oltre IVA. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00 oltre IVA.

- 3.2** Il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi è consentito nei limiti previsti al successivo art.6 e per affidamenti di importo singolarmente non superiore a € 206.000,00, oltre IVA.
- 3.3** Gli importi indicati ai precedenti punti 3.1 e 3.2 sono adeguati in relazione alle modifiche delle soglie di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/06, con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del D. Lgs. n. 163/06.

Articolo 4

Divieto di frazionamento

Nessuna prestazione di lavori, beni o servizi, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Articolo 5

Lavori realizzabili in economia

Nei limiti di importo indicati al precedente art. 3.1, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'affidamento di lavori nelle seguenti ipotesi:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure aperte o ristrette secondo la disciplina normativa applicabile in materia di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie.
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Articolo 6

Beni e servizi acquisibili in economia

- 6.1.** Nei limiti di importo indicati al precedente art. 3.2, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisto dei beni e servizi specificamente individuati negli allegati A e B al presente Regolamento.
- 6.2.** Fermi restando i limiti d'importo indicati al precedente art. 3.2, il ricorso alla acquisizione in

economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Articolo 7

Responsabile del procedimento

- 7.1** Per ogni procedimento finalizzato alla acquisizione di lavori, beni o servizi in economia deve essere nominato un responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente applicabile.
- 7.2** Nell'ipotesi in cui l'incarico di responsabile del procedimento sia attribuito ad un dipendente dell'Agenzia che non abbia la qualifica dirigenziale, quest'ultimo dovrà curare lo svolgimento dell'attività istruttoria, di selezione e di proposta, mentre l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi finali rimarrà di esclusiva competenza del Direttore dell'Agenzia; nei casi in cui vengano in rilievo, sono fatte salve le competenze del direttore dei lavori e del progettista per la sottoscrizione degli elaborati e degli atti che ad essi competono per legge.
- 7.3** Fino a quando non sia effettuata la nomina di cui al primo comma del presente articolo 7, è considerato responsabile del singolo procedimento il Direttore dell'Agenzia.
- 7.4** Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato negli avvisi eventualmente pubblicati ai sensi degli articoli 9 e 10 del presente Regolamento e nelle lettere di invito a presentare offerta.

**TITOLO II: DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO
DEI LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000,00 E 200.000,00 E DI SERVIZI E
FORNITURE DI IMPORTO COMPRESO TRA € 20.000,00 E 206000,00**

Articolo 8

Modalità di affidamento

8.1 Per l'acquisizione di lavori di importo compreso tra € 40.000,00 oltre IVA e la soglia di cui al precedente art. 3.1., nonché per l'acquisizione di servizi o forniture di importo compreso tra € 20.000,00 oltre IVA e la soglia indicata al precedente art. 3.2, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

8.2. Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi del successivo art. 9, ovvero tramite l'elenco di operatori predisposto dall'Agenzia con le modalità di cui al successivo art. 10.

Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile del procedimento ha facoltà di invitare a presentare offerta sia soggetti rientranti nell'elenco di operatori sia soggetti individuati in base ad indagine di mercato.

Articolo 9

Indagine di mercato

9.1 L'indagine di mercato viene svolta tramite pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia ovvero sul sito istituzionale della Regione Sardegna, nel quale viene fornita una succinta descrizione degli elementi essenziali della prestazione che si intende acquisire e delle condizioni e requisiti richiesti all'affidatario, nonché delle modalità e dei termini entro i quali gli operatori economici interessati possono utilmente riscontrare l'avviso .

9.2 Tra coloro che ne abbiano fatto richiesta nei termini previsti, l'Agenzia provvede ad individuare, sulla base del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e tenuto conto dei requisiti dichiarati dai richiedenti in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della prestazione, gli operatori economici ai quali verranno inviati gli inviti a presentare offerta.

9.3 In ogni caso, nessun diritto a ricevere l'offerta sorge in capo agli operatori economici individuati tramite indagini di mercato.

Articolo 10

Elenco degli operatori

- 10.1** L'elenco degli operatori economici dell'Agenzia, suddiviso per categorie merceologiche e per classi di importo viene formato mediante pubblicazione di un avviso, sul B.U.R.A.S. e sul sito istituzionale dell'Agenzia ovvero della Regione Sardegna, con il quale l'Agenzia rende nota la propria intenzione di procedere alla formazione di un elenco di operatori economici da invitare alle procedure selettive per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, indicando le condizioni ed i requisiti a tal fine occorrenti. L'Agenzia potrà, se ritenuto opportuno, utilizzare anche ulteriori forme di pubblicità oltre a quelle sopra indicate.
- 10.2** Nel predetto avviso l'Agenzia invita gli operatori interessati all'inserimento nell'elenco, a presentare apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza degli occorrenti requisiti di moralità, di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria. All'elenco potranno essere iscritti gli operatori economici che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.
- 10.3** Successivamente alla formazione dell'elenco, gli operatori economici non presenti nell'elenco potranno presentare richiesta di iscrizione in qualsiasi momento. Gli operatori iscritti nell'elenco potranno chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria merceologica di iscrizione o della classe di importo, mediante apposita istanza corredata dalla occorrente documentazione attestante la sussistenza degli occorrenti requisiti.
- 10.4** L'elenco degli operatori verrà aggiornato con cadenza almeno annuale, con modalità atte a verificare la permanenza della idoneità degli operatori iscritti ed al fine di consentire la iscrizione di nuovi operatori e la modifica delle categorie e classi di iscrizione; a tal fine l'Agenzia procederà a dare idonea pubblicità dell'esigenza di procedere all'aggiornamento dell'elenco.
- 10.5** Una volta formato l'elenco, l'individuazione degli operatori da consultare in relazione alla specifica procedura di acquisizione avverrà, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base della categoria merceologica d'iscrizione e della classe di importo.
- 10.6** In ogni caso, l'iscrizione nell'elenco non costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia, restando ferma ed impregiudicata la facoltà dell'Agenzia di procedere, anche nell'ambito della medesima procedura, mediante consultazione di operatori economici non inseriti nell'elenco predetto.

Articolo 11

Procedura di aggiudicazione

- 11.1** L'Agenzia provvederà ad inviare ad un numero di operatori economici pari almeno a cinque,

se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati in conformità alle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare degli artt. 9 e 10, apposita lettera di invito a formulare offerta.

11.2 La lettera di invito a presentare offerta contiene di regola, sulla base della tipologia, caratteristiche e importo dell'affidamento:

- a) l'indicazione che la procedura viene svolta ai sensi del presente regolamento;
- b) l'indicazione dell'oggetto della prestazione;
- c) le eventuali garanzie richieste;
- d) le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione della prestazione;
- e) i prezzi e le modalità di pagamento;
- f) il termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) la misura delle penali;
- h) l'informazione circa l'obbligo dell'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettare le condizioni contrattuali e le penalità nonché di accettare la facoltà per l'Agenzia di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice dichiarazione e provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell'aggiudicatario nel caso in cui il medesimo risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel contratto;
- i) i requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti;
- j) le modalità ed i termini per la ricezione delle offerte nonché l'indirizzo al quale le stesse dovranno essere fatte pervenire;
- k) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e l'eventuale relativa ponderazione;
- m) l'eventuale precisazione che l'aggiudicazione potrà avvenire anche in caso di una sola offerta valida;
- n) tutti gli ulteriori elementi ritenuti necessari per meglio definire la natura e le caratteristiche dell'affidamento;
- o) il nominativo del Responsabile del procedimento,
- p) le indicazioni circa l'eventuale contributo in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

11.3 Le lettere di invito e le ulteriori comunicazioni dell'Agenzia possono essere trasmesse agli operatori economici tramite raccomandata A/R , ovvero tramite telefax o per via elettronica, nel

rispetto delle vigenti disposizioni normative. Dovrà in ogni caso risultare dagli atti la data di trasmissione dell'invito e la data di ricezione delle offerte.

11.4 Il termine per la ricezione delle offerte, uguale per tutti i partecipanti e da indicare nella lettera di invito, deve essere stabilito tenuto conto della minore o maggiore complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario a presentare le offerte e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di invio dell'invito.

Articolo 12

Criteri di aggiudicazione delle offerte

12.1 La valutazione delle offerte presentate e l'individuazione della migliore offerta avviene in base al criterio del prezzo più basso o in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

12.2 Il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara o mediante offerta a prezzi unitari.

12.3 L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base di criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto (quali a titolo esemplificativo, il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o di esecuzione).

12.4 Il Responsabile del procedimento individua, tra quelli indicati al precedente art. 12.1 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, il criterio ritenuto più adeguato in relazione alle caratteristiche della prestazione e provvede ad indicarlo, unitamente agli specifici elementi di valutazione e relative ponderazioni, nella lettera di invito.

12.5 L'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato dal Responsabile del procedimento attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. A tal fine il Responsabile del procedimento può avvalersi dei costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, degli elenchi prezzi del Genio civile, nonché dei listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, di eventuali rilevazioni statistiche e di ogni altro elemento di conoscenza.

12.6 Qualora una o più offerte risultino incongrue ai sensi del precedente art. 12.5, il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto all'offerente di fornire, le giustificazioni in relazione agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti; solo successivamente alla valutazione delle predette giustificazioni si potrà eventualmente procedere alla esclusione del concorrente dalla procedura.

Articolo 13

Esame e valutazione delle offerte

13.1 L'esame e valutazione delle offerte verrà effettuata dal Responsabile del procedimento o da una apposita Commissione nominata con Determinazione del Direttore dell'Agenzia, composta in numero dispari e formata da soggetti idonei a valutare la natura dei lavori, beni o servizi da acquisire.

13.2 Il Responsabile del procedimento o la commissione individuano l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta, previa verifica del rispetto delle condizioni e requisiti di partecipazione ed applicazione delle disposizioni contenute nella lettera di invito.

13.3 L'Agenzia si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta valida, sempreché ritenuta congrua e conveniente.

13.4 Delle operazioni di verifica e valutazione delle offerte viene redatto apposito verbale.

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE COTTIMO **FIDUCIARIO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 E DI SERVIZI E** **FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 20.000,00**

Articolo 14

Modalità di affidamento

14.1 Per l'acquisizione di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA nonché per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a € 20.000,00 oltre IVA è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

14.2 In tal caso, il Responsabile del procedimento procederà alla valutazione delle offerte ed all'individuazione del contraente nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e di rotazione, di norma provvedendo ad una preventiva consultazione di almeno tre operatori fra ditte individuate dall'Agenzia con le forme ritenute più opportune.

14.3 Ove il Responsabile del procedimento ritenga, in ragione della natura e dell'entità della prestazione nonché tenuto conto dell'urgenza dell'affidamento, di procedere all'affidamento senza previa consultazione di almeno tre operatori, dovrà fornire adeguata motivazione di tale scelta nonché una dichiarazione che attesti l'idoneità del contraente prescelto e la congruità del prezzo offerto.

14.4 Per le acquisizioni in economia di cui al presente articolo gli assuntori sono esonerati dalla presentazione di cauzioni o coperture assicurative.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 15

I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dall'Agazia con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

Articolo 16

Lavori in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo del personale dipendente. Il responsabile del procedimento provvede, altresì, all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Articolo 17

Lavori d'urgenza e provvedimenti in caso di somma urgenza

17.1 Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

17.2 Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al Direttore dell'Agazia per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

17.3 In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente art.17.1, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

17.4 L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

17.5 Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il Responsabile del procedimento può ingiungere all'impresa l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa vigente, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

17.6 Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di

somma urgenza, al Direttore dell’Agenzia che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

17.7 Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del Direttore dell’Agenzia, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.

TITOLO V: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18

Requisiti

18.1 L’affidatario di lavori, servizi o forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta dalla normativa nazionale e regionale vigente ed applicabile per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

18.2 L’Agenzia provvede, in ordine ad ogni singola procedura, ad individuare i requisiti occorrenti e le modalità di accertamento degli stessi, tenuto conto della natura e dell’importo del contratto e secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni normative applicabili alle procedure per l’affidamento di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Articolo 19

Garanzie

Per gli acquisti in economia disciplinati dal presente regolamento, il Responsabile del Procedimento può prevedere, in rapporto alla tipologia, natura ed importo della prestazione da acquisire, l’obbligo per gli operatori economici di prestare cauzioni provvisorie o definitive o coperture assicurative ai sensi e nelle forme previste dalla normativa vigente. Termini e modalità di prestazione delle eventuali cauzioni o coperture assicurative, sono specificate nella lettera di invito.

Articolo 20

Subappalto

Di regola, negli affidamenti in economia disciplinati dal presente Regolamento, non è consentito ricorrere al subappalto delle prestazioni, salva diversa indicazione contenuta nella lettera di invito a presentare offerta.

Articolo 21

Maggiori spese in corso di esecuzione

21.1 Qualora in fase di esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture si verificano cause imprevedute ed imprevedibili che richiedano una variazione delle prestazioni

affidate e/o l'esecuzione di prestazioni aggiuntive, tali prestazioni potranno essere affidate direttamente al contraente ove le medesime non siano di importo superiore al 20% dell'importo del contratto e sempreché la spesa complessiva del contratto sia comunque inferiore ai limiti indicati ai precedenti artt. 3.1. e 3.2 o, ove si tratti di affidamenti effettuati ai sensi del titolo III del presente Regolamento, la spesa complessiva del contratto sia comunque inferiore agli importi indicati al precedente art. 14.1

- 21.2 Nei casi di cui sopra, il Responsabile del Procedimento dovrà dare atto in apposita relazione della variante proposta, dei motivi e delle cause che ne hanno determinato la necessità, dell'eventuale importo di spesa aggiuntivo.
- 21.3 Nell'ipotesi in cui le varianti comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella già autorizzata, le medesime dovranno essere approvate dal Direttore dell'Agenzia; negli altri casi, sono approvate dal Responsabile del procedimento.

Articolo 22

Pagamenti

I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui al successivo art.22, decorrente dalla data del positivo collaudo o della attestazione di regolare esecuzione della prestazione oggetto del contratto medesimo.

Articolo 23

Formalizzazione dell'affidamento

- 23.1 Gli affidamenti in economia sono formalizzati tramite scrittura privata, che può anche consistere nella trasmissione di una lettera d'ordine dell'Agenzia, e nella contestuale o successiva sottoscrizione per accettazione da parte dell'affidatario.
- 23.2 La scrittura privata può essere sottoscritta dal Responsabile del procedimento, ove il medesimo abbia qualifica dirigenziale; in mancanza di tale qualifica la scrittura privata viene sottoscritta dal Direttore dell'Agenzia.

Articolo 24

Pubblicità dell'esito della procedura

24.1 L'esito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia e nelle altre forme previste dalla normativa vigente. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ove di importo superiore a € 150.000,00 IVA esclusa, sono altresì soggetti a comunicazione alla sezione regionale dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 163/2006.

24.2 Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Responsabile del procedimento.

Articolo 25

Collaudo

- 25.1** Tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione, come meglio specificato nella lettera di invito. Tali verifiche non sono necessarie per le spese relative a servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro, oltre IVA.
- 25.2** Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente. In caso di accertata carenza nell'organico dell'Agenzia di personale idoneo e competente in relazione allo specifico lavoro, servizio o fornitura, potranno essere incaricati, nel rispetto della normativa vigente, soggetti terzi in possesso delle occorrenti qualifiche ed esperienze..
- 25.3** Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Articolo 26

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicheranno le disposizioni dettate dal D.lgs 163/06 in materia di affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché la normativa regionale vigente (L.R. 5/2007) ed applicabile.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Direttore dell'Agenzia.